

***Dottori Commercialisti  
Revisori contabili***

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone  
dott. Giovanni Beniscelli  
dott. Marco Mortara Crovetto  
dott.ssa Loredana Leoncini

***Controllo di gestione***

V b di Valter Barbasio

***Avvocati***

avv. Dante Mirengi  
avv. Raffaella Femia

***Consulente del lavoro***

dott. Raffaele Cosentino

***Elaborazione Dati***

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

# ***SUPPLEMENTO***

## ***Speciale D.Lgs. Semplificazioni***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI**

Il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175 del 21 novembre 2014) è finalmente approvato, nella sua versione definitiva, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre scorso.

In assenza di precise indicazioni, le disposizioni entreranno in vigore il 13 dicembre 2014, dopo il decorso dei 15 giorni di *vacatio legis*.

Nella presente tabella si riepiloga il contenuto del provvedimento, indicando l'eventuale differente data di entrata in vigore rispetto a quella generale.

Articolo	In sintesi
1 - 9	<p><b>Dichiarazione precompilata</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si introduce, in via sperimentale, il meccanismo della dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dal periodo di imposta 2014; la disposizione interessa i lavoratori dipendenti e assimilati ed i pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730;</li><li>• il modello verrà reso disponibile, dall'Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, direttamente al contribuente oppure, in caso di conferimento di apposita delega, al sostituto di imposta, ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato;</li><li>• il contribuente può accettare il modello (direttamente, tramite il sostituto di imposta, il Caf o professionista abilitato) oppure modificarlo, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni;</li><li>• si è in attesa della conferma che, in alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possano continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche;</li><li>• chi accetta la dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto di imposta non subirà alcun controllo formale del modello, in quanto i dati provenienti dalle Entrate sono ritenuti completamente affidabili;</li><li>• nel caso in cui la dichiarazione sia accettata (anche senza modifiche) o integrata tramite Caf o professionista abilitato, invece, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità (appunto, Caf o professionista) anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi;</li><li>• in caso di visto di conformità infedele, non viene effettuata la richiesta di pagamento nei confronti dei contribuenti, bensì direttamente al Caf o al professionista che ha prestato l'assistenza fiscale un importo pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione nella misura del 30%, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente;</li><li>• a tal fine, è previsto l'incremento della misura dei massimali delle polizze obbligatorie per i professionisti che appongono il visto di conformità, in proporzione al numero dei visti apposti e, comunque, in misura non inferiore a 3 milioni di euro;</li><li>• se il Caf o il professionista, entro il 10 novembre, comunica i dati rettificati, la somma richiesta è commisurata alla sola sanzione in quanto l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. La sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10</li></ul>

	<p>novembre;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se dal controllo formale della dichiarazione emerge un credito a favore del contribuente, l’Agenzia delle Entrate procede al rimborso a favore del contribuente stesso.</li> </ul> <p><b>Invio telematico di informazioni all’Agenzia delle Entrate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta;</li> <li>• infatti, a decorrere dalle certificazioni del periodo 2014, per i sostituti di imposta scatta l’obbligo di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. La mancata trasmissione comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione unica, senza che si possa applicare il meccanismo del cumulo;</li> <li>• entro il 28 febbraio di ciascun anno, inoltre, le banche e le assicurazioni trasmetteranno i dati relativi agli interessi sui mutui ed ai premi sulle assicurazioni vita ed infortuni;</li> <li>• le spese mediche, invece, saranno trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate dai soggetti interessati (cliniche, medici, soggetti equiparati) solo a decorrere dal 2015, utilizzando la piattaforma della tessera sanitaria;</li> <li>• con appositi provvedimenti potranno essere stabiliti ulteriori obblighi di invio di informazioni all’Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p><b>Addizionali Irpref: semplificazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• È prevista una semplificazione e razionalizzazione nell’ambito delle addizionali regionali e comunali, con l’obiettivo di unificarne le regole di funzionamento;</li> <li>• viene previsto che il regime degli acconti, ove dovuti, sia parametrato alla normativa vigente per l’anno precedente;</li> <li>• vengono stabilite regole più coerenti per la pubblicizzazione delle delibere</li> </ul>
10	<p><b>Spese di vitto e alloggio per professionisti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si modifica l’art.54 Tuir prevedendo che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.</li> <li>• Nel sistema vigente, invece, il professionista deve riaddebitarle come compenso al proprio committente.</li> </ul> <p><i>La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31.12.2015.</i></p>
11	<p><b>Dichiarazione di successione</b></p> <p>Si ritocca il contenuto del D.Lgs. n.346/90, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si <b>ampliano le ipotesi di esonero</b> dalla presentazione della dichiarazione, quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta se l’attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari ed il suo valore non supera 100.000 euro;</li> <li>• si introduce la <b>possibilità</b>, per il contribuente, di <b>allegare</b>, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, <b>copie non autenticate</b> unitamente a una <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto di notorietà;</li> <li>• si prevede che, in caso di <b>spettanza di crediti fiscali del de cuius</b>, la liquidazione agli eredi possa essere effettuata <b>senza</b> presentazione di una <b>dichiarazione di successione integrativa</b>, bensì con la liquidazione diretta della eventuale imposta di successione ad opera dell’Agenzia.</li> </ul>

12	<p><b>Interventi di efficienza energetica su edifici con durata pluriennale</b></p> <p>Viene abrogato l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti per i contribuenti interessati alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta di avvio dei medesimi.</p>
13	<p><b>Rimborsi Iva (annuali e trimestrali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si prevede l'innalzamento della soglia di importo (da 5.000 a 15.000 euro) sino alla quale è possibile ottenere il rimborso senza fornire alcuna garanzia;</li> <li>• per importi superiori, si delineano due alternative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ove il contribuente sia fiscalmente "virtuoso" si potrà ottenere il rimborso con l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica la presenza dei requisiti (in alternativa, è possibile presentare la fideiussione);</li> <li>- ove il contribuente non sia fiscalmente "virtuoso" si continua a dover produrre la fideiussione.</li> </ul> </li> </ul>
14	<p><b>Erogazione rimborsi in conto fiscale e interessi</b></p> <p>La norma prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i rimborsi in conto fiscale sono erogati entro 60 giorni dalla richiesta del contribuente o entro 20 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio;</li> <li>• contestualmente alla erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi spettanti secondo le specifiche leggi di imposta.</li> </ul> <p><i>La norma si applica ai rimborsi erogati dal 01.01.2015</i></p>
15	<p><b>Conguagli dei sostituti di imposta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sostituto di imposta che esegue i conguagli da modello 730 dovrà sempre utilizzare il modello F24, anziché il meccanismo della compensazione interna oggi vigente;</li> <li>• il recupero del credito di imposta, mediante esposizione su modello F24, avviene a partire dal mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il rimborso al dipendente,</li> <li>• si elimina la possibilità di scomputo interno della eccedenza di ritenute, obbligando il contribuente all'utilizzo del modello F24 in compensazione a partire dai versamenti successivi.</li> </ul> <p><i>La norma si applica a decorrere dal 01.01.2015</i></p>
16	<p><b>Opzioni per trasparenza, consolidato, tonnage tax e Irap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si prevede che la manifestazione della opzione (o della revoca) per gli istituti citati sia esplicitata mediante compilazione di apposito quadro della dichiarazione dei redditi, anziché mediante l'utilizzo delle apposite modulistiche differenziate oggi in uso.</li> <li>• La manifestazione dell'opzione si effettua nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a partire dal quale si intende utilizzare il nuovo regime; pertanto, si tratta della dichiarazione del periodo di imposta precedente.</li> </ul> <p><i>Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014</i></p>
17	<p><b>Dichiarazioni e versamenti in caso di operazioni straordinarie delle società di persone</b></p> <p>La disposizione prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione della società di persone che partecipa ad operazioni straordinarie sia resa sul modello vecchio, se il periodo di imposta dichiarato non comprenda come estremo di chiusura il 31.12 (mentre, secondo le regole vigenti in precedenza, si doveva utilizzare il modello nuovo, se disponibile);</li> <li>• il versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie sia da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.</li> </ul>

<b>18</b>	<p><b>Società in perdita sistematica</b></p> <p>Affinché una società ricada nel regime delle perdite sistematiche, è necessario che la medesima dichiari perdite fiscali per 5 esercizi (e non tre, come nel regime precedente), oppure 4 periodi di perdite fiscali ed uno di utile inferiore al minimo ottenuto con l'applicazione del regime di comodo</p> <p><i>In deroga allo Statuto del contribuente, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 13.12.2014</i></p>
<b>19</b>	<p><b>Società con sede all'estero</b></p> <p>La disposizione sopprime l'obbligo di indicare nel modello Unico l'esistenza e l'indirizzo della eventuale stabile organizzazione nazionale e/o di un rappresentante per i rapporti tributari.</p>

<b>20</b>	<p><b>Lettere di intento</b></p> <p>La disposizione modifica radicalmente le abitudini degli esportatori abituali e dei loro fornitori. Infatti, nel nuovo regime (che si applicherà previa emanazione di un provvedimento attuativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la lettera di intento sarà spedita, in forma telematica, dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate, che provvederà a rilasciare una ricevuta;</li> <li>• la lettera di intento, completa della ricevuta, dovrà essere inviata al fornitore;</li> <li>• quest'ultimo, prima di emettere la fattura senza Iva, provvederà a controllare la correttezza della lettera di intento con il supporto delle procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• il fornitore riepilogherà, poi, nella dichiarazione annuale Iva le forniture effettuate senza Iva in virtù dell'utilizzo della lettera di intento;</li> <li>• le eventuali sanzioni saranno applicabili qualora un soggetto emetta fattura in sospensione di imposta senza avere ricevuto la lettera di intento completa della ricevuta e senza avere verificato la correttezza della medesima sul sito dell'Agenzia.</li> </ul> <p><i>Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza Iva da effettuare a decorrere dal 01.01.2015. il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere emanato entro 90 giorni dal 13.12.2014.</i></p>
<b>21</b>	<p><b>Comunicazioni <i>black list</i></b></p> <p>La disposizione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che la comunicazione dei dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi <i>black list</i> sia resa con cadenza annuale (anziché mensile o trimestrale);</li> <li>• l'innalzamento del limite di esonero a 10.000 euro annui complessivi (si ritiene per soggetto), anziché gli attuali 500 euro per singola operazione.</li> </ul> <p><i>La disposizione si applica alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data del 13.12.2014.</i></p>
<b>22</b>	<p><b>Elenco Vies</b></p> <p>La disposizione prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inserimento nel sistema Vies sia immediato e non differito di 30 giorni dalla richiesta; ciò vale sia nel caso dell'avvio di attività con richiesta contestuale (inserita nel modello variazione dati) che nel caso di richiesta avanzata successivamente (con istanza cartacea o con utilizzo della piattaforma telematica dell'Agenzia);</li> <li>• nel caso di mancata presentazione di modelli Intrastat per quattro trimestri consecutivi, il contribuente venga cancellato dal sistema, previa comunicazione da parte dell'Agenzia;</li> <li>• rimane ferma la possibilità dell'Agenzia di emanare provvedimenti di cancellazione dei soggetti privi dei requisiti necessari, a seguito dei controlli esperiti;</li> </ul> <p>Si rammenta che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, l'inserimento nel sistema Vies rappresenta una condizione imprescindibile per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie di cessione di beni o prestazione di servizi.</p>

23	<p><b>Elenchi Intrastat servizi: minori dati di dettaglio</b></p> <p>La disposizione rappresenta unicamente una dichiarazione di intenti in merito alla possibilità di semplificare il contenuto dei modelli Intrastat servizi.</p> <p><i>L'attuazione è demandata ad apposito provvedimento direttoriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data del 13.12.2014</i></p>
24	<p><b>Denuncia dei premi incassati da assicurazioni estere</b></p> <p>Modificando l'articolo 4-bis della L. n.1216/61, si prevede che anche le imprese di assicurazione estere (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi effettuino la comunicazione dei premi incassi con cadenza annuale (entro il 31 maggio) e non più con cadenza mensile.</p>
25	<p><b>Sanzioni Istat per modelli Intrastat</b></p> <p>Si modifica il regime sanzionatorio per le violazioni della disciplina statistica dei modelli Intrastat, prevedendo che le sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano irrogate ai soli soggetti che siano ricompresi in specifici elenchi emanati annualmente, in relazione ai quali la mancata fornitura di dati sia da considerare violazione rilevante;</li> <li>• siano applicate una sola volta per ogni modello Intrastat e non in relazione ai righe di dettaglio come oggi avviene.</li> </ul>
26	<p><b>Ammortamento diritti di concessione opere pubbliche</b></p> <p>Modificando il comma 4 dell'art.104 Tuir, si prevede che, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione delle quote di ammortamento sia effettuata sulla scorta del piano economico finanziario stabilito dall'ente concedente, senza più necessità della adozione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
27	<p><b>Ritenute d'acconto ridotte per agenti e rappresentanti</b></p> <p>Mutano le regole che consentono di beneficiare di una riduzione della base imponibile delle ritenute d'acconto di agenti e rappresentanti (dal 50% al 20%) sulla base delle indicazioni che dovranno essere assunte con un apposito provvedimento che dovrà confermare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la validità della richiesta di riduzione per più anni, sino a revoca, a differenza della validità annuale dell'attuale sistema;</li> <li>• la possibilità di invio a mezzo Pec in alternativa all'utilizzo della raccomandata A/R;</li> <li>• la previsione di una sanzione da 258 a 2.065 euro in caso di mancata comunicazione delle variazioni che fanno decadere dal diritto alla riduzione.</li> </ul> <p><i>Necessita di decreto attuativo del Mef.</i></p>
28 co.1-3	<p><b>Responsabilità solidale per ritenute nei subappalti</b></p> <p>Viene abrogato il regime di responsabilità solidale per le ritenute d'acconto negli appalti e subappalti e, contestualmente, la sanzione comminabile al committente nel caso di mancato esperimento dei controlli sulla regolarità dei versamenti delle medesime ritenute.</p> <p>Per conseguenza, non sarà più possibile sospendere il pagamento per mancata esibizione della prova del versamento delle ritenute, o della autocertificazione in merito alla correttezza dell'adempimento.</p> <p>Tuttavia, ove scatti l'obbligo di corresponsione solidale degli stipendi ai sensi della Legge Biagi, il soggetto erogatore svolge la funzione di sostituto di imposta.</p>
28 co.4	<p><b>Cancellazione delle società dal Registro Imprese</b></p> <p>Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società cancellata dal Registro delle Imprese (ai sensi dell'art.2495 cod.civ.) ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione</p>
28 cc.5-7	<p><b>Responsabilità di liquidatori e soci di società di capitali</b></p> <p>Modificando l'art.36 d.P.R. n.602/73, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il liquidatore di società di capitali non risponde a titolo personale di eventuali mancati versamenti all'erario con i proventi della liquidazione, solo qualora provi in proprio di non avere violato le regole dei privilegi (nella precedente versione della norma, invece, l'onere della prova era a carico</li> </ul>

	<p>dell'Amministrazione finanziaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il socio è tenuto a restituire le somme ricevute in corso di liquidazione, ove non siano stati soddisfatti i debiti tributari, salvo non sia in grado di provare di non avere ricevuto denaro, rispetto alla presunzione di distribuzione delle somme proporzionalmente alle quote di partecipazione;</li> <li>• le responsabilità di cui sopra si applica a tutti i comparto impositivi, Ires, Iva e IRAP e non solo a quello Ires come era in passato.</li> </ul>
29	<p><b>Detrazione forfetizzata iva per i soggetti in regime 398</b>  Per i soggetti che applicano il regime forfetario della L. n.398/91, si provvede ad estendere la misura della detrazione forfetaria al 50% anche alle prestazioni di sponsorizzazione, rispetto alla precedente minore misura del 10%. Il tutto, per porre fine all'ampio contenzioso che si è formato per la distinzione delle sponsorizzazioni rispetto alle spese di pubblicità.</p>
30	<p><b>Valore degli omaggi ai fini Iva</b>  Si provvede ad innalzare a 50 euro (rispetto ai precedenti 25,82) il limite degli omaggi che consente la detrazione dell'imposta sugli acquisti (articolo 19-bis 1, d.P.R. n.633/72). Parallelamente, la modifica interessa anche l'esclusione dalla rilevanza ai fini Iva delle cessioni gratuite di beni e di servizi sino a tale soglia (articoli 2 e 3, d.P.R. n.633/72).</p>
31	<p><b>Note di variazione iva e crisi di impresa</b>  Modificando l'articolo 26 d.P.R. n.633/72, si prevede la possibilità di emissione della nota di accredito con Iva (per recuperare il tributo) nelle seguenti nuove ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art.182-bis) R.D. n.267/42;</li> <li>• piano attestato ai sensi dell'art.67, lett. d), del suddetto regio decreto, pubblicato al Registro delle Imprese.</li> </ul>
32	<p><b>Beni sottoposti a sequestro e confisca</b>  Nell'ambito del Codice delle Leggi Antimafia, si precisa che risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui, peraltro, non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato).  Pertanto è sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare.  <i>Le disposizioni hanno effetto dal 01.01.2014</i></p>
33	<p><b>Definizione di abitazione non di lusso ai fini Iva</b>  La disposizione in esame allinea la nozione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di Iva a quella prevista in materia di Imposta di Registro, prevedendo che l'aliquota Iva agevolata del 4% trovi applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8 e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.218/69.  Si precisa che le caratteristiche dei fabbricati non di lusso ex D.M. n.218/69 sembrerebbero ancora rilevanti per stabilire l'applicazione della aliquota del 10 o del 22% ove manchino i requisiti prima casa.</p>
34	<p><b>Prestazione energetica degli edifici</b>  Al fine di chiarire le disposizioni in tema di applicazione della sanzione amministrativa per mancata allegazione dell'Ape ai contratti di locazione, si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione concernente la presenza dell'Ape o la consegna del certificato, ove omessi, devono essere presentati al Ministero dello Sviluppo Economico entro 45 giorni;</li> <li>• l'accertamento del rispetto delle regole viene affidata ad un sistema di cooperazione tra il Ministero suddetto e l'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• il Ministero, per la irrogazione delle sanzioni, si avvale della Guardia di Finanza.</li> </ul> <p>Appositi provvedimenti attuativi stabiliranno le modalità di interscambio dei dati.</p>
35	<p><b>Autorizzazione alla istituzione di Caf</b>  La disposizione in esame modifica il Decreto del Ministro delle Finanze n.164/99 concernente "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art.40 D.Lgs. n.241/97, modificano i requisiti e le</p>

	procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni. <i>Le modifiche si applicano alle autorizzazioni concesse dal 13.12.2014.</i>
36	<b>Abrogazione obbligo di deposito dell'appello nella segreteria della CTP</b> Abrogando il secondo periodo, del co.2 dell'art.53 D.Lgs. n.546/92, si elimina l'obbligo di deposito dell'appello presso la segreteria della CTP, posto che i documenti del processo risultano gestiti dalla medesima piattaforma informatica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*